



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 22/10/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 12.08.2024 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 69, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2016. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso di complessivi € 1.573,05, corrispondenti alla quota delle provvigioni intermediario del credito, delle commissioni di gestione e delle commissioni di attivazione, relativa al periodo di finanziamento non goduto.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che, in realtà, il finanziamento è stato estinto alla rata 74 e che, dunque, le rate di finanziamento residue non erano 51, bensì 46.

Nel merito, afferma, di avere rimborsato la somma di € 115,00 a titolo di commissioni di gestione non maturate, poiché *recurring*, considerando 46 rate residue; che il contratto ed il relativo modulo SECCI chiaramente distinguono i costi *recurring* da quelli *up front*, rientrando tra questi ultimi le commissioni di attivazione, le provvigioni dell'intermediario del credito e l'imposta da bollo; che, secondo tale documentazione, le commissioni di attivazione presentano la stessa natura giuridica delle spese di istruttoria, avendo natura *up front*, e, pertanto, non sono rimborsabili; che i costi di intermediazione costituiscono il compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del finanziamento dall'intermediario del credito, a cui il cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto, remunerando soltanto quell'attività svolta da un soggetto terzo; che i costi assicurativi sono stati sostenuti



integralmente dall'intermediario del credito, avendo assunto la veste di contraente e beneficiaria della relativa polizza, ai sensi dell'art. 5 del contratto.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2023.

In via preliminare, si rileva che non vi è concordanza tra quanto affermato dal ricorrente e dall'intermediario circa la rata di estinzione del finanziamento. Dal conteggio estintivo emerge come fondata l'affermazione dell'intermediario, che la indica nella rata 74. Il ricorrente, del resto, non ha contestato tale affermazione, avendo rinunciato a presentare la memoria di replica.

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima



dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*.

Nel caso di specie, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali, le commissioni di attivazione avrebbero natura *upfront*, perché prevedono esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto; le commissioni di gestione hanno natura *recurring*, perché sono volte a remunerare attività ricorrenti inerenti la gestione del finanziamento; le provvigioni all'intermediario del credito hanno invece natura *upfront*, perché sono volte a remunerare esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella.

rate complessive	120	rate scadute	74	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	46	TAN	6,03%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	16,71%						
Provvigioni intermediario del credito				1.008,00 €	Up front	Curva degli interessi	168,44 €		168,44 €
Commissioni di gestione				300,00 €	Recurring	Pro rata temporis	115,00 €	115,00 €	0,00 €
Commissioni di attivazione				840,00 €	Up front	Curva degli interessi	140,36 €		140,36 €
				Totale					308,80 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 308,80.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI